



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

55^ Seduta

Lunedì 21 luglio 2025

Deliberazione n. 399 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Interventi regionali per il recupero, il reimpiego e la donazione ai fini del riutilizzo di farmaci in corso di validità per uso umano e veterinario

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere – Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Giovanni Fedele

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 26, assenti 5.

...omissis...

Quindi, il Presidente dopo aver posto in votazione separatamente i nove articoli, che sono approvati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n. 296/12^ nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 26, a favore 26 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Mancuso

IL CONSIGLIERE – QUESTORE: f.to Cirillo

IL SEGRETARIO: f.to Fedele

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 21 luglio 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 399 del 21 luglio 2025

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

INTERVENTI REGIONALI PER IL RECUPERO, IL REIMPIEGO E LA DONAZIONE
AI FINI DEL RIUTILIZZO DI FARMACI IN CORSO DI VALIDITÀ PER USO UMANO
E VETERINARIO

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 21 luglio 2025.

Reggio Calabria, 23 luglio 2025

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La riduzione dello spreco dei farmaci rappresenta, al giorno d'oggi, una necessità imprescindibile sia in termini economici che etici. Diversi sono i fattori che contribuiscono a questo fenomeno, tra cui confezioni inadeguate, mancata aderenza del paziente alle prescrizioni mediche, cambiamenti nelle condizioni di salute o, nei casi peggiori, decesso del paziente. Riguardo al confezionamento, una relazione del Comitato Nazionale per la Bioetica pubblicata nel giugno 2017, ha sottolineato la persistenza di confezioni non ottimali dei farmaci, nonostante le normative vigenti. Ad esempio, molti blister contengono una quantità di compresse maggiore del 30% rispetto al ciclo terapeutico normale. Lo spreco coinvolge anche confezioni con quantità inferiori rispetto al trattamento standard, richiedendo prescrizioni multiple che non vengono poi completamente assunte dai pazienti. La problematica descritta interessa in particolare antibiotici, analgesici, antipertensivi, antiaggreganti, anticoagulanti e farmaci per lo scompenso cardiaco. I farmaci non utilizzati e scaduti diventano rifiuti speciali che troppo frequentemente vengono conferiti erroneamente tra i rifiuti domestici. Questo provoca una potenziale dispersione dei principi attivi nell'ambiente attraverso il ciclo dei rifiuti ordinari che, oltre a inquinare il suolo e l'acqua, innesca seri problemi di salute pubblica e biosicurezza.

Come sottolineato dall'Agenzia Europea per i Farmaci (EMA), in tutto il continente europeo si stanno attualmente registrando serie carenze di alcuni farmaci, riguardanti soprattutto i farmaci per malattie rare – e dunque scarsamente remunerativi per chi li produce, ma non solo. Si tratta di un problema globale legato a criticità nella produzione, nella distribuzione e nell'approvvigionamento dei farmaci, che sta comportando talvolta razionamenti e ritardi nelle terapie, con gravi conseguenze sulla salute dei pazienti, costretti a utilizzare alternative meno efficaci, aumentando il rischio di errori terapeutici.

Il recente rapporto sull'andamento della spesa farmaceutica nazionale e regionale dell'AIFA (gennaio–agosto 2023) ha evidenziato come la Calabria sia tra le regioni italiane con la spesa pro-capite più elevata per l'acquisto di farmaci, sia a carico del Servizio Sanitario Regionale che a carico dei cittadini.



Consiglio regionale della Calabria

Questo sottolinea la necessità di una gestione più efficiente e responsabile delle risorse farmaceutiche nella nostra regione.

Il riconoscimento del diritto di poter restituire o donare i farmaci non utilizzati è riconosciuto da diverse norme comunitarie e nazionali. In primo luogo, le Direttive europee 2001/83/CE e 2003/94/CE, che hanno riconosciuto la possibilità da parte di organizzazioni non lucrative di poter redistribuire i farmaci in corso di validità. Il Governo italiano ha recepito le suddette direttive attraverso il D.lgs. 219/2006, che, all'articolo 157, stabilisce le modalità ed i termini di riutilizzazione di farmaci in corso di validità, ad eccezione di quelli che necessitano di conservazione a temperatura controllata.

Nel rispetto della normativa vigente in materia, la presente legge intende disciplinare le modalità di recupero ed accesso gratuito da parte dei cittadini a farmaci non utilizzati, in corso di validità. Le finalità della legge sono: la tutela della salute e la solidarietà sociale, il contenimento della spesa farmaceutica regionale attraverso una diminuzione degli sprechi, nonché la biosicurezza e la tutela dell'ambiente.

La legge nasce dalla constatazione che, in diverse circostanze, si accumulano importanti quantità di farmaci non utilizzati, che spesso diventano rifiuti poiché, una volta conclusa la cura prescritta, non risultano più necessari, arrivando col tempo a scadenza. A livello nazionale, lo spreco annuo di farmaci è stimato in 8 miliardi di euro, a fronte di una spesa farmaceutica totale di 29 miliardi di euro. Pertanto, l'obiettivo della presente legge è disciplinare la raccolta e la successiva redistribuzione di farmaci non scaduti, sia per uso umano che veterinario.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria
art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tabella 1 – Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
Art. 1 (Oggetto e finalità)	Non comporta oneri finanziari	N/A	N/A	N/A



Consiglio regionale della Calabria

Art. 2 (Fattispecie di riutilizzo dei farmaci)	Non comporta oneri finanziari in quanto le attività previste saranno svolte dagli enti coinvolti nei limiti delle proprie risorse finanziarie	N/A	N/A	N/A
Art. 3 (Attuazione)	Non comporta oneri finanziari	N/A	N/A	N/A
Art. 4 (Campagne di informazione e sensibilizzazione)	Non comporta nuovi oneri di gestione in quanto ricadente nell'attività ordinaria del Dipartimento competente.	N/A	N/A	N/A
Art. 5 (Attività di vigilanza)	Non comporta nuovi oneri di gestione in quanto ricadente nell'attività ordinaria del Dipartimento competente.	N/A	N/A	N/A
Art. 6 (Informazioni attuative)	Non comporta nuovi oneri di gestione in quanto ricadente nell'attività ordinaria del Dipartimento competente.	N/A	N/A	N/A
Art. 7 (Clausola valutativa)	Attività di carattere istituzionale che non comporta oneri finanziari	N/A	N/A	N/A
Art. 8 (Clausola di salvaguardia)	Non comporta oneri finanziari	N/A	N/A	N/A
Art. 9 (Clausola di invarianza finanziaria)	La legge non determina oneri a carico del bilancio regionale	N/A	N/A	N/A

Tabella 2 – Copertura finanziaria:

Programma/capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:

La legge non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale; al contrario, permette una riduzione della spesa farmaceutica a carico del Servizio



Consiglio regionale della Calabria

Sanitario Regionale (SSR) attraverso l'utilizzo razionale dei farmaci e una distribuzione più oculata, ragionevole ed equa degli stessi sul territorio regionale.

La pubblicazione dei dati prevista dall'art. 6 (Informazioni attuative) nonché l'attivazione di campagne di informazione specifiche non comportano nuovi oneri finanziari per l'Ente, poiché le attività previste rientrano nelle funzioni ordinarie del Dipartimento 9 "Salute e Welfare".

Pertanto, non sono previsti nuovi oneri a carico della Regione Calabria.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale e socio-assistenziale e di uguaglianza sostanziale, a tutela del diritto alla salute e a sostegno della razionalizzazione della spesa sanitaria e farmaceutica, promuove ogni intervento volto a favorire azioni di contrasto alla povertà sanitaria e a incentivare il recupero, il reimpiego e la donazione, ai fini del riutilizzo di farmaci per uso umano e per uso veterinario, inutilizzati e in corso di validità, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia.

2. Le iniziative di cui al comma 1 mirano:

- a) al contenimento della spesa farmaceutica regionale attraverso la lotta agli sprechi e alle inefficienze di settore;
- b) a far fronte alla ricorrente carenza e indisponibilità immediata di alcuni farmaci;
- c) al contrasto del mercato nero di farmaci, in collaborazione con le autorità preposte ai servizi di pubblica sicurezza;
- d) alla riduzione del volume dei rifiuti speciali da smaltire, ai sensi della normativa vigente.

Art. 2

(Fattispecie di riutilizzo dei farmaci)

1. Le fattispecie di farmaci oggetto di riutilizzo sono individuate, ai sensi dell'articolo 3, nel rispetto della normativa nazionale in materia.

2. Ai sensi dei commi 350 e 351 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008), sono oggetto di riutilizzo:

- a) le confezioni di farmaci in corso di validità, legittimamente possedute dal detentore, ancora integre e correttamente conservate, in possesso di ospiti delle residenze sanitarie assistenziali (RSA), ovvero in possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare (AD) o assistenza domiciliare integrata (ADI) per un loro congiunto, dalle aziende sanitarie provinciali e dalle aziende ospedaliere, dagli enti del terzo settore (ETS) di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) che



Consiglio regionale della Calabria

prevedano nei propri statuti le finalità e gli obiettivi della presente legge. Le confezioni di farmaci sono riutilizzabili nell'ambito delle stesse RSA, delle aziende sanitarie provinciali, delle aziende ospedaliere e degli ETS che prevedano nei propri statuti le finalità e gli obiettivi della presente legge, qualora non siano reclamate rispettivamente dal detentore all'atto della dimissione dalla RSA o, in caso di suo decesso, dall'erede, oppure siano restituite dalla famiglia che ha ricevuto l'assistenza domiciliare alla azienda sanitaria provinciale o all'organizzazione non lucrativa;

b) al di fuori dei casi previsti alla lettera a), le confezioni di farmaci in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, a esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate, dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e dei farmaci dispensabili solo in strutture ospedaliere, che siano date in donazione dal detentore che intende disfarsene agli ETS che prevedano nei propri statuti le finalità e gli obiettivi della presente legge, perché provvedano direttamente al loro riutilizzo, mediante distribuzione gratuita diretta ai soggetti indigenti o bisognosi, dietro presentazione di prescrizione medica, se necessaria, a condizione che dispongano di personale sanitario, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, o al conferimento presso i punti di raccolta, secondo le modalità stabilite all'articolo 3.

3. Per il riutilizzo delle confezioni di farmaci, nelle fattispecie di cui al comma 1, si osservano per la presa in carico le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 352, della legge 244/2007.

4. Possono essere, altresì, oggetto di riutilizzo, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia, le confezioni di farmaci per uso veterinario in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, legittimamente detenute da privati o ambulatori e cliniche veterinarie che intendono disfarsene, che siano date in donazione a ETS, affinché provvedano direttamente alla loro distribuzione gratuita.

5. Per la presa in carico finalizzata al riutilizzo delle confezioni di farmaci, nelle fattispecie di cui al comma 1, si osservano le disposizioni di cui alla legge 244/2007 e del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218 (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativo ai medicinali



Consiglio regionale della Calabria

veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 agosto 2022, n. 127), ove applicabili.

Art. 3

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il dipartimento competente, le aziende sanitarie e ospedaliere, gli ordini provinciali dei farmacisti, i rappresentanti delle RSA riconosciute dalla Regione e gli ETS che prevedono nei propri statuti le finalità e gli obiettivi della presente legge, approva il regolamento che:

a) specifica, nel rispetto della normativa vigente in materia, le caratteristiche dei farmaci idonei alla raccolta, alla restituzione e alla donazione, di cui all'articolo 2, comma 1;

b) determina le condizioni e gli ambiti per il recupero, il reimpiego, la donazione e il riutilizzo presso i soggetti beneficiari dei farmaci di cui all' articolo 2, comma 1;

c) definisce le modalità per la presa in carico, registrazione e custodia dei farmaci;

d) stabilisce, nel rispetto della normativa vigente in materia, le verifiche obbligatorie sui farmaci di cui all'articolo 2, comma 1, e il soggetto competente alle verifiche;

e) individua presso le aziende sanitarie provinciali e le aziende ospedaliere i punti di raccolta delle confezioni di farmaci destinati al riutilizzo.

Art. 4

(Campagne di informazione e sensibilizzazione)

1. La Regione provvede sul proprio sito istituzionale a rendere pubblico l'elenco regionale degli ETS che si occupano, tra l'altro, dell'attività di riutilizzo diretto e distribuzione gratuita di farmaci inutilizzati.

2. La Regione, nell'ambito dei compiti istituzionali, effettua campagne di informazione e di sensibilizzazione per le finalità della presente legge.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 5

(Attività di vigilanza)

1. Le aziende sanitarie provinciali esercitano la vigilanza sulla corretta osservanza delle modalità di recupero, reimpiego, donazione e riutilizzo dei farmaci idonei nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, oltre che sull'effettivo svolgimento delle verifiche obbligatorie sui farmaci presi in carico e sulla attività di registrazione e custodia degli stessi.

2. Le aziende sanitarie provinciali, con cadenza semestrale, trasmettono alla struttura amministrativa regionale competente una nota di farmacovigilanza contenente i dati quantitativi relativi alle tipologie di farmaci recuperati, reimpiegati, donati e riutilizzati.

Art. 6

(Informazioni attuative)

1. Nell'ambito dei sistemi informativi regionali, al fine di dare attuazione alla presente legge, sono resi pubblici, con cadenza almeno annuale, i seguenti dati:

- a) riferimenti normativi comunitari, nazionali e regionali relativi ai farmaci inutilizzati;
- b) caratteristiche dei farmaci idonei al recupero, al reimpiego, alla donazione e al riutilizzo;
- c) elenco degli enti e degli organismi preposti alla presa in carico, alla raccolta, alla verifica e al recupero, alla donazione con l'indicazione degli operatori sanitari responsabili;
- d) mappa interattiva dei punti di raccolta contenente le informazioni di base sulle modalità per effettuare la donazione dei farmaci;
- e) censimento dei farmaci in corso di validità recuperati, restituiti e donati ai fini del riutilizzo;
- f) comunicazioni sulle iniziative di sensibilizzazione e formazione in materia;
- g) apposita sezione per la gestione e il monitoraggio delle eccedenze di farmaci.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 7

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, con cadenza annuale, sulla base delle note di farmacovigilanza, una relazione contenente:

- a) lo stato di attuazione del regolamento attuativo di cui alla presente legge;
- b) i risultati dell'attività di recupero, reimpiego, donazione e riutilizzo di farmaci in corso di validità;
- c) le attività svolte dai soggetti competenti di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 8

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili con le previsioni del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione, con quelle dei programmi operativi e con le funzioni attribuite al Commissario ad acta in attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario nonché con gli atti adottati in esecuzione dei poteri al medesimo conferiti.

Art. 9

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.